



Legni, piante medicinali e aromatiche sottoposti alle disposizioni della Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie (CITES)

Valido dal 12 giugno 2013 (stato: maggio 2017)

Indice

Allegati CITES	1
Informazioni sulle disposizioni e sulle autorizzazioni CITES.....	2
Registro di controllo degli effettivi	4
Spiegazione delle annotazioni # relative a parti e prodotti soggetti all'obbligo di certificato:..	5

Allegati CITES

Allegato I CITES

Il commercio internazionale di prodotti delle specie elencate all'allegato I è autorizzato se è dimostrabile che sono stati acquisiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni CITES (esemplari preconvenzione, ad es. oggetti d'antiquariato) oppure se secondo la certificazione CITES si tratta di esemplari riprodotti artificialmente, sebbene non esista una prassi al riguardo (abbreviazione «D» nel campo dati «Source»). La data dell'entrata in vigore può essere consultata nel «CITES species database» su <http://www.cites.org/eng/resources/species.html>

Allegato II CITES

I prodotti delle specie elencate nell'allegato II che sono soggetti alle disposizioni CITES possono essere oggetto di scambi internazionali come esemplari riprodotti artificialmente (abbreviazione «A» nel campo dati «Source»), oppure come esemplari prelevati dall'ambiente naturale (abbreviazione «W» nel campo dati «Source»). Tuttavia è necessario un permesso di esportazione CITES del Paese di origine o un permesso di riesportazione CITES del Paese di provenienza.

Allegato III CITES

Il permesso di esportazione CITES è necessario solo per i prodotti soggetti alle disposizioni CITES provenienti dai Paesi menzionati all'allegato III. Per le merci provenienti da altri Stati contraenti è sufficiente un certificato di origine che deve comunque essere rilasciato dalla competente autorità d'esecuzione CITES. Per le riesportazioni la merce deve essere accompagnata da un apposito permesso di riesportazione. Per quanto riguarda i documenti non esiste pertanto una differenza sostanziale rispetto all'allegato II. La differenza consiste principalmente nel fatto che le condizioni per il rilascio dei permessi di esportazione nei Paesi di origine sono meno severe rispetto a quelle per le specie dell'allegato II.

Informazioni sulle disposizioni e sulle autorizzazioni CITES

Importazione

Si noti: Autorizzazione d'importazione

Per l'importazione di piante elencate negli allegati I-III della Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie (CITES), è obbligatoria l'autorizzazione d'importazione dell'USAV. Ciò vale anche per legni protetti utilizzati a scopi commerciali, loro parti e prodotti da essi derivati. Per le specie elencate negli allegati della Convenzione CITES permane l'obbligo della dichiarazione doganale. L'importazione di legni soggetti alla CITES può essere effettuata presso tutti gli uffici doganali competenti per l'imposizione di beni commerciali (<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html> → Dichiarazione doganale).

All'atto dell'importazione bisogna presentare alle autorità doganali i seguenti documenti:

- copia originale dell'autorizzazione d'importazione
- copia originale dell'autorizzazione d'esportazione CITES del Paese di provenienza

Al versamento dei dazi deve essere anticipata anche la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie.

Posti di controllo CITES

Le piante vive (selvatiche = prelevate dall'ambiente naturale) e i prodotti da esse derivati, soggetti all'ordinanza sulla circolazione delle specie di flora e fauna protette (O-CITES), devono essere presentati presso un posto di controllo CITES entro 48 ore (2 giorni) dallo sdoganamento. Il controllo deve essere eseguito presso un posto di controllo indicato dall'importatore. Maggiori informazioni al seguente indirizzo:

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/vollzug/artenschutz.html>

("Ulteriori informazioni" → "Maggiori dettagli" → controllo relativo alla conservazione delle specie)

Compiti delle persone soggette all'obbligo di notifica nell'ambito del controllo relativo alla conservazione delle specie

La partita deve essere presentata in modo tale che sia possibile verificare la corrispondenza tra il contenuto e i certificati d'accompagnamento.

È opportuno presentarsi muniti degli strumenti tecnici (contenitori ecc.) che potrebbero non essere disponibili presso i posti di controllo. L'importatore è responsabile del reimballaggio e del caricamento delle partite controllate.

È necessario presentare i seguenti documenti ai posti di controllo CITES:

- l'autorizzazione d'importazione rilasciata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
- in caso di legno elencato negli allegati I-III un'autorizzazione d'esportazione CITES o un permesso di riesportazione CITES del Paese di origine/di provenienza.

Prossime tappe:

La copia originale dell'autorizzazione CITES viene ritirata dagli organi di controllo e inoltrata all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Quest'ultimo registra il contingente e lo comunica all'importatore o registra nella banca dati dell'USAV l'eventuale riesportazione.

Nomi commerciali

I nomi commerciali dei legni non sono pertinenti per ciò che riguarda l'obbligo del certificato CITES. Raccomandiamo pertanto, se possibile, di indicare sulla dichiarazione d'importazione o sulla fattura commerciale i nomi scientifici dei tipi di legno e il Paese di origine, indipendentemente dal fatto se si tratta di legni soggetti all'obbligo del certificato del CITES o no. Questo permette di evitare ulteriori formalità da parte del posto di controllo e, in caso di dubbi, addirittura il blocco, il sequestro preventivo o il prelievo a pagamento di campioni ai fini dell'identificazione.

Per compilare correttamente la dichiarazione, cercare la denominazione precisa consultando alla pagina Internet dell'Ufficio federale del consumo (UFDC) la banca dati relativa al legno.

<https://www.konsum.admin.ch/holzdeklaration/suche/index.html?lang=it>

Esempio «Mogano»

Nome commerciale	Nome scientifico (botanico, latino)		Origine	Status CITES	Parti soggette a certificato
	Genere	Specie			
Mogano africano	<i>Khaya</i>	spp.	non rilevante	non CITES	no
Mogano	<i>Swietenia</i>	spp.		Allegato II CITES	Poiché è riportato solo il genere e non la specie, l'obbligo del certificato risulta oscuro.
		<i>humilis</i>			Tutti i prodotti e le parti in legno (es. mobili, strumenti)
		<i>mahagoni</i>			Tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura
		<i>macrophylla</i>	America (popolazioni neotropicche)		Tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, legno compensato
		Mondo antico		non CITES	no

In caso di dubbio si applicano le condizioni più severe, ovvero ciò significa che per le parti e i prodotti di mogano si richiede un permesso CITES e le partite senza certificato saranno bloccate o sequestrate.

Obbligo del certificato CITES: Parti e prodotti, Paese di origine

Secondo le «annotazioni #» degli allegati CITES (cfr. annotazioni pag. 5), per alcune specie sono soggetti alle disposizioni CITES esemplari interi (vivi o non), ma talvolta anche solo determinati loro prodotti o parti. Per quanto riguarda i legni, si tratta principalmente di tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura nonché trucioli e pezzi sminuzzati non trasformati o estratti. Per alcuni legni, tuttavia, sono soggetti all'obbligo del certificato CITES tutte le parti di legno e anche i prodotti finiti, ad es. cornici o manici di utensili. Nel caso di piante medicinali o aromatiche avviene lo stesso: per alcune specie sono soggette alle disposizioni CITES solo determinati prodotti o parti, mentre per altre specie, è protetta la pianta intera e tutti i prodotti da essa derivati.

Per alcune specie sono protette solo determinate popolazioni: ad esempio nel caso della *Swietenia macrophylla* (mogano dell'Honduras) l'allegato II della CITES menziona soltanto le popolazioni neotropiche, quindi sono soggetti all'obbligo del certificato CITES soltanto gli esemplari coltivati in America. Le specie elencate nell'allegato III della CITES sono talvolta soggette anche a limitazioni concernenti le popolazioni.

Autorizzazioni per la riesportazione

Le autorizzazioni per la riesportazione vengono rilasciate dall'USAV. Per ottenere questo documento è necessario provare l'acquisto legale della merce. Al momento dell'importazione il contingente viene registrato con un numero di lasciapassare, che viene comunicato all'importatore e gli permette di prelevare man mano parti di merci per la riesportazione. L'importatore può inviare all'USAV i certificati CITES di partite precedenti, o quelli rimasti per errore presso la merce importata; l'USAV si occuperà della registrazione del contingente.

Il modulo per ottenere l'autorizzazione per la riesportazione è disponibile sul sito Internet:

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/pflanzen-und-pflanzliche-produkte.html>

(“Ulteriori informazioni” → “Maggiori dettagli” → domande di esportazione)

Le partite d'esportazione devono essere presentate alla dogana, la quale certifica le quantità effettive alla rubrica 23 del certificato CITES. Alcuni Paesi destinatari rifiutano il riconoscimento delle autorizzazioni CITES qualora manchi questa certificazione da parte della dogana.

Per l'importazione nell'Unione Europea (UE) di esemplari delle specie figuranti negli allegati I (allegato A UE, ad es. **esemplari preconvenzione**) e II (allegato B UE) della CITES, oltre all'autorizzazione d'esportazione svizzera, è necessaria anche l'autorizzazione d'importazione rilasciata nel Paese di destinazione. Per le specie elencate nell'allegato III della CITES (allegato C UE) non è necessaria alcuna autorizzazione d'importazione, ma all'atto dello sdoganamento si deve presentare all'ufficio della dogana la prescritta autorizzazione d'esportazione CITES del Paese di provenienza. Per le specie elencate nell'allegato D UE basta effettuare una dichiarazione d'importazione.

L'UE vieta l'importazione di determinate specie di legno e applica altre disposizioni complementari. Se l'UE emana un divieto d'importazione, quest'ultimo viene applicato anche agli esemplari che si trovavano già in Svizzera in quel momento. Raccomandiamo dunque al destinatario di informarsi presso le varie autorità d'esecuzione nazionale della CITES. Per il commercio CITES con i Paesi terzi occorre utilizzare i luoghi di introduzione stabiliti dall'UE:

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/pflanzen-und-pflanzliche-produkte.html>

(“Ulteriori informazioni” → “Maggiori dettagli” → Luoghi di introduzione delle specie CITES all'UE)

Registro di controllo degli effettivi

Chiunque intende esercitare il commercio professionale di legno soggetto a CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi, che deve contenere tutte le informazioni per provare che gli esemplari messi in commercio sono stati importati o acquistati in conformità con le disposizioni CITES, ovvero ciò significa che le entrate e le uscite devono essere regolarmente registrate indicando le relative autorizzazioni CITES. È considerata uscita anche la trasformazione in esemplari che non sono più soggetti al certificato CITES.

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/pflanzen-und-pflanzliche-produkte.html>

(“Ulteriori informazioni” → “Maggiori dettagli” → Controllo degli effettivi CITES)

Spiegazione delle annotazioni # relative a parti e prodotti soggetti all'obbligo di certificato:

Gli elenchi nell'allegato I CITES contengono tutte le parti e i prodotti facilmente identificabili di una pianta; negli elenchi dell'allegato II CITES figurano piante intere, vive o morte, oppure parti e prodotti facilmente riconoscibili soggetti a certificato se sono menzionati in un'annotazione (#) (**RS 0.453, Art.1**): «facilmente riconoscibili» si riferisce al materiale trattato, alle informazioni presenti sull'imballaggio e ai documenti di sdoganamento e agli altri documenti di accompagnamento.

- #1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese),
 - b) le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente; e
 - d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere *Vanilla* riprodotte artificialmente;
- #2 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi e i pollini, nonché
 - b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio
- #3 designa le radici intere o tranciate e le parti di radici, escluse parti e prodotti lavorati, quali polveri, compresse, estratti, preparazioni toniche, tè e merci confezionate.
- #4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi, (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e per i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
 - b) le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,
 - d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente della famiglia delle Cactaceae;
 - e) i fusti, i fiori, nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere *Opuntia* sottogenere *Opuntia* e *Selenicereus* (Cactaceae); e
 - f) prodotti finiti dell'*Euphorbia antisiphilitica*, che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.
- #5 designa tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura.
- #6 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;
- #7 designa i tronchi, il legname segato, i trucioli, polveri ed estratti
- #8 designa le parti sotterranee (radici e rizomi) intere, parziali e polverizzate;
- #9 designa tutte le parti e i prodotti, eccetto quelli recanti l'etichetta con la dicitura «Prodotto con materiale derivato da *Hoodia* spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate, in collaborazione con le autorità d'esecuzione CITES (Botswana in base all'accordo Nr. BW xxxxxx)» (Namibia in base all'accordo Nr. NA xxxxx) (Sudafrica in base all'accordo Nr. ZA xxxxx); (Botswana in base all'accordo Nr. BW xxxxxx)» (Namibia in base all'accordo Nr. NA xxxxx) (Sudafrica in base all'accordo Nr. ZA xxxxx)»; «*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]*»
- #10 designa tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura, inclusi i prodotti in legno non finiti destinati alla fabbricazione di archetti per strumenti ad arco;
- #11 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

- #12 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato ed estratti. Sono esclusi dalla presente annotazione i prodotti finiti che contengono tali estratti, inclusi i profumi
- #13 designa la polpa (nota anche come «endosperma», polpa del frutto, o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
- i semi e i pollini
 - le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - frutti,
 - foglie,
 - polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme; e
 - i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio; tale eccezione non vale tuttavia trucioli di legno, per perle in legno, rosari e lavori di intaglio.
- #15 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- foglie, fiori, polline, frutti e semi;
 - commercio, a scopo non commerciale, di 10 kg di peso totale massimo per spedizione;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis* considerati nell'annotazione #4;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.
- #16 Serve a designare semi, frutti, olio e piante vive.

Abbreviazioni:

«spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore (ad es. genere, famiglia).

«ssp.» serve per designare una sottospecie;

Riserve della Svizzera:

La Convenzione non si applica alle seguenti specie minacciate di estinzione iscritte nell'Allegato II:

APOCYNACEAE	<i>Hoodia</i> spp.	in vigore dal 12.01.2005
	Designa tutte le parti e i prodotti, eccetto quelli recanti l'etichetta con la seguente denominazione: «Prodotto con materiale derivato da <i>Hoodia</i> spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate in virtù di un accordo stipulato con la competente autorità d'esecuzione della CITES di (Botswana in base all'accordo n. BW/xxxxxx), (Namibia in base all'accordo n. NA/xxxxxx), (Sudafrica in base all'accordo n. ZA/xxxxx)»; «Produced from <i>Hoodia</i> spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]»	
ASPARAGACEAE	<i>Beaucarnea</i> spp.	in vigore dal 02.01.2017